

dossier

XIX Legislatura

17 luglio 2024

**Proroga del termine per
l'esercizio delle deleghe
previste dall'articolo 2
della legge 15 luglio 2022,
n. 106, nonché di quelle
previste dall'articolo 27
della legge 5 agosto 2022,
n. 118**

A.S. n. 1185-A

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 314/1

SERVIZIO STUDI

Dipartimento cultura

Tel. 066760-3255 - st_cultura@camera.it -  @CD_cultura

Progetti di legge n. 323/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

| | |
|---|----|
| Articolo 1, comma 1 (<i>Proroga termini</i>) | 7 |
| Articolo 1, comma 1- <i>bis</i> (<i>Proroga della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche</i>) | 9 |
| Articolo 2 (<i>Entrata in vigore</i>)..... | 11 |

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1 *(Proroga termini)*

L'articolo 1, comma 1, dispone la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 - per l'esercizio:

- della delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo;
- della delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori.

A tal fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della L. n. 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.

La procedura è stabilita dall'articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175, il quale stabilisce che i citati decreti legislativi sono adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si rammenta in proposito che l'articolo 1, comma 6, della [legge di conversione n. 14 del 2023](#) del [decreto-legge 198/2022](#), aveva già prorogato da 9 a 24 mesi (quindi dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate.

Verso il termine della XVIII legislatura, è stata approvata definitivamente ed è entrata in vigore la [legge 15 luglio 2022, n. 106](#), recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".

La [legge 106/2022](#), composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la governance complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.

Nel dettaglio, l'**art. 2** conferisce al **Governo** una serie di **deleghe**, finalizzate rispettivamente: a riordinare le disposizioni di legge in materia di spettacolo; a definire nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; a prevedere norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo; a rivedere e riordinare le misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo.

In attuazione del suddetto art. 2, comma 6, è stato adottato il [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#), che reca l'"Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo", nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo n. 182 del 1997](#). Successivamente, è stato emanato il [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#), recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c) e comma 6 della [legge n. 106 del 2022 \(qui il dossier\)](#) sul relativo schema di decreto).

Per una dettagliata analisi delle disposizioni di delega, si veda il [dossier n. 578 del 14 giugno 2022](#).

Articolo 1, comma 1-bis
(Proroga della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

L'articolo 1, comma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega recata dall'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge n. 118 del 2022, relativa alla possibilità che le **regioni e gli enti locali**, possano adottare **misure per la salvaguardia del decoro urbano** o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei **centri storici** o di delimitate aree, **mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività** in talune aree o l'adozione di specifiche **misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

L'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), su cui incide la disposizione in esame, ha **delegato il Governo** ad adottare **entro il 27 agosto 2024** uno o più decreti legislativi per **semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche**, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo citato è caratterizzato da una pluralità di criteri specifici, alla maggior parte dei quali è stata data attuazione mediante l'[Atto del Governo n. 150](#), che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, in data 3 luglio 2024.

Fra i criteri ai quali **non è stata ancora data attuazione** vi sono le previsioni della lettera *l-bis*) del comma 1, inserita nell'articolato a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). La lettera *l-bis*) delega il Governo a prevedere che le **regioni e gli enti locali**, possano adottare **misure per la salvaguardia del decoro urbano** o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei **centri storici** o di delimitate aree, **d'intesa** con le **associazioni** degli **operatori** e **senza discriminazioni** tra essi, **mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività** in talune aree o l'adozione di specifiche **misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite **costituzione di specifici Albi**. Gli **albi** **possano essere raccolti**, secondo criteri unificati, **a livello nazionale**, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Dette misure devono essere adottate, si precisa, nel **rispetto** delle disposizioni per la **liberalizzazione** del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'**articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (decreto legislativo n. 42/2004).

La norma in esame **proroga dal 27 agosto al 31 dicembre 2024** la data entro la quale il Governo è delegato ad adottare disposizioni attuative del suddetto criterio.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

L'articolo 2 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.